

La località « Sasso S. Andrea » è così delimitata:

*a nord:* dal sentiero che collega Cà di Toto fino all'intersezione con il sentiero per Tizzano e le Lanizze;

*a sud:* dal Fosso Bura fino ai Fontanili di Sotto;

*a est:* dal sentiero che collega Fontanili di Sotto con la località le Lanizze;

*a ovest:* da un tratto del fosso della Bura e dal sentiero che da questo conduce a Cà di Toto;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che le destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici vigenti per le aree sopra descritte (zone agricole boschive, agricole degradate, agricole normali e verde privato), non consentono una adeguata protezione delle caratteristiche fisiche-floristiche e faunistiche.

E' inoltre allo studio una variante al Piano delle Attività Estrattive che prevede lo sfruttamento di una cava di sabbia estesa su diciotto ettari (per l'utilizzo di una riserva di 4 milioni di metri cubi di materiale) all'interno dell'area denominata Bosco delle Tane. Tale attività estrattiva qualora fosse avviata provocherebbe danni irreparabili al selvaggio e incontaminato paesaggio montano;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Bosco delle Tane e del Sasso di S. Andrea, in comune di Zocca, che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

Le zone del Bosco delle Tane e del Sasso di S. Andrea, ricadenti nel territorio comunale di Zocca (provincia di Modena), hanno notevole interesse pubblico

ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La località « Bosco delle Tane » è così delimitata:

*a nord:* dal sentiero che collega le località di Ronci, Forgia e Castagnedola;

*a sud:* dal sentiero che collega le località di Cà Monduzzi, monte Poggiolo, Zocchetta;

*a est:* dalla strada che collega Zocchetta, Braglia di Sopra e Castagnedola;

*a ovest:* dal sentiero che collega Campazzo con Cà Rossa e dal confine comunale fino a Manduzzi.

La località « Sasso di S. Andrea » è così delimitata:

*a nord:* dal sentiero che collega Cà di Toto fino all'intersezione con il sentiero per Tizzano e le Lanizze;

*a sud:* dal Fosso Bura fino ai Fontanili di Sotto;

*a est:* dal sentiero che collega Fantinili di Sotto con la località le Lanizze;

*a ovest:* da un tratto del fosso della Bura e dal sentiero che da questo comune a Cà di Toto.

In tale territorio, sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Zocca e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5584)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ricadente nei comuni di Quattro Castella e S. Polo D'Enza.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'area di Quattro Castella, sita nei comuni di Quattro Castella e S. Polo d'Enza (provincia di Reggio Emilia), riveste notevole interesse perché, dominata dalla ravvicinata, suggestiva sequenza di emergenze orografiche coronate da castelli medioevali (dei quali tre allo stato di pittoresco rudere) e coperte da fitti boschi di quercia e roverella, rappresenta uno degli ultimi lembi sostanzialmente intatti del caratteristico paesaggio d'innesto della collina sulla pianura.

Di particolare suggestione e bellezza appare il profilo della sequenza dei colli, se osservato dalla piana sottostante, anche per la presenza dei ruderi castrensi, che svettano tra le rotonde chiome degli alberi sulla sommità dei colli medesimi.

I quattro colli sono strettamente collegati, per mezzo di crinali e fondovalli disposti in direzione nord-sud, ad una caratteristica formazione di « calanchi » argillosi di singolari proporzioni, dando luogo ad un sistema di grande rilevanza naturalistica e paesaggistica, del quale si possono percepire svariate e suggestive immagini dai punti di vista perimetrali. In particolare dalla strada provinciale n. 78 « dei castelli » si gode uno splendido belvedere con gli aspri monumentali calanchi in primo piano, cui fa seguito il morbido profilo di colli boscosi, alternati a declivi erbosi, che si staglia sullo sfondo della pianura padana.

Quest'ambito territoriale, arricchito peraltro dalla presenza di interessanti edifici settecenteschi, quali l'Oratorio della Madonna della Battaglia, a sud e il Convento di Montefalcone ad ovest, nonché di antichi fabbricati rurali, ha sempre costituito un elemento emergente nella storia del paesaggio reggiano, fino dall'epoca matildica (sec. XI-XII), quando faceva parte della linea di difesa pedecollinare del dominio canusino.

Trattasi in sostanza, di un singolare esempio di stretto connubio tra valori naturalistico-ambientali ed intervento architettonico, che ha prodotto, con il passare dei secoli, una immagine unica ed irripetibile.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata: Centro abitato di Monticelli: strada Monticelli-Quattro Castella-Bergonzano-Madonna della Battaglia-Caverzana-Villa Bonini-Villa Bosi, fino all'incrocio con la strada S. Polo-Quattro Castella, poi la medesima verso est fino al rio Fasola, poi il medesimo fino a Monticelli;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che: la proposta è stata avanzata poiché nelle zone pianeggianti, adiacenti alla linea pedecollinare, potrebbero essere attuati interventi per la realizzazione di attrezzature per servizi pubblici, nonché per l'installazione di capannoni artigianali o zootecnici, con conseguenti gravi alterazioni per la località stessa e per il paesaggio circostante.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'area di Quattro Castella sita nei comuni di Quattro Castella e S. Polo d'Enza che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraccitate ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area di Quattro Castella, sita nei comuni di Quattro Castella e S. Polo d'Enza (provincia di Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

centro abitato di Monticelli: strada Monticelli-Quattro Castella-Bergonzano-Madonna della Battaglia-Caverzana-Villa Bonini-Villa Bosi, fino all'incrocio con la strada S. Polo-Quattro Castella, poi la medesima verso est fino al rio Fasola, poi il medesimo fino a Monticelli.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5585)